

Conegliano, lì 06.07.2023

Circolare per la clientela
n. 2/2023

Riforma dello sport

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Adeguamento degli statuti.....	1
3. Lavoro sportivo	1
4. Obblighi sicurezza nei luoghi di lavoro.....	3
5. Varie e conclusioni	3

1. Premessa

La riforma dello sport, introdotta con la Legge Delega 86/2019 ed entrata in vigore il 01/07/2023, in attesa di specifici decreti attuativi e correttivi, si basa sul testo del d.lgs 36/21 così come modificato ed integrato dal d.lgs 163/22; di seguito vengono riportate le principali novità che interessano le disposizioni sugli enti sportivi e sul lavoro sportivo.

2. Adeguamento degli statuti

Il d.lgs. 36/21 introduce, con gli artt. 7-9-11, alcune novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici rispetto alla l. 289/02. In particolare:

- L'art. 7 dispone che nello statuto debba essere espressamente previsto **l'oggetto sociale** con specifico riferimento all'esercizio in via **stabile** e **principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La mancata conformità dello statuto ai criteri individuati dal suddetto articolo determina l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS per gli enti di nuova costituzione/iscrizione e la cancellazione d'ufficio per gli enti già iscritti.

- L'art. 9 prevede la possibilità di svolgere **attività secondarie e strumentali diverse** da quelle principali, a condizione che lo statuto lo consenta; **in assenza di specifica previsione statutaria** in tal senso, quindi, le attività secondarie e strumentali diverse non potranno essere esercitate.

Ricordiamo che tra le attività diverse, sono comprese anche le sponsorizzazioni, le attività promozionali e pubblicitarie, la cessione di diritti, l'attività di formazione degli atleti e la gestione di impianti e strutture sportive.

Anche qualora esplicitamente contemplate dallo statuto, le attività secondarie e strumentali diverse possono essere esercitate secondo **criteri e limiti** definiti con specifico decreto attuativo non ancora emanato; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali criteri e limiti comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS. La disposizione non si riferisce alle attività diverse escluse dal computo di tali criteri, come la sponsorizzazione e la gestione di impianti sportivi.

- L'art. 11 modifica il regime dell'**incompatibilità**, rendendolo più stringente in quanto esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS (in quest'ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva).

Pur ritenendo che le clausole sull'incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti, in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e, comunque, direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie, è consigliabile, in via prudenziale, aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità.

Per uniformare i propri statuti le a.s.d. e le s.s.d. avranno tempo fino al 31 dicembre 2023.

3. Lavoro sportivo

Partiamo dalla nuova **DEFINIZIONE di LAVORATORE SPORTIVO**: chiunque svolga attività sportiva (che sia un atleta, un allenatore, ecc.) verso un **corrispettivo**, che sia professionista o dilettante, autonomo, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

I possibili inquadramenti saranno:

1. LAVORATORE DIPENDENTE

In questo caso valgono le norme applicabili a qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente, con tutti gli adempimenti usuali: contratto di assunzione, unilav al centro per l'impiego, busta paga, versamenti inps – ex enpals - e inail, trattenute fiscali, invio uniemens. Non ci sono esenzioni da contributi e/o imposte.

2. COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO – CO.CO.CO.

Nell'ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro si presume come co.co.co., purchè non si superino 24 ore settimanali di impegno e che ci sia coordinazione tecnico-sportiva con il committente.

Altrimenti il rapporto va inquadrato come lavoro dipendente o autonomo a partita iva.

Il rapporto di lavoro in regime di co.co.co. va comunicato al "registro attività sportive dilettantistiche (RAS)", il quale, in un'auspicabile ottica di semplificazione, dovrebbe sostituire tutti gli adempimenti e riunirli, in modo chiaro e semplice, in un'unica sede: unilav, libro unico, conteggi lordo-netto (con carico inps, inail e irpef). Il Registro andrà gestito direttamente dall'associazione.

- | | |
|----------------------------|---|
| Contributi | <ul style="list-style-type: none">➔ gestione separata Inps (pari a circa il 25% del compenso sportivo; facoltativamente fino al 2027 può essere ridotto al 12,5% con effetti conseguenti sull'anzianità contributiva; pari al 24% se già iscritti ad altra cassa previdenziale);➔ dovuti solo per la parte che eccede € 5.000 annui (anche nella somma di più committenti);➔ 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente, trattenuti dal cedolino paga o conteggiati tramite RAS; |
| Inail | <ul style="list-style-type: none">➔ Obbligo assicurativo (9/1000 su imponibile) |
| Irpef e addizionali | <ul style="list-style-type: none">➔ compensi esenti fino a € 15.000 annui. Si pagheranno le imposte solo sulla parte eccedente➔ a carico del collaboratore, trattenute dal cedolino paga o conteggiate tramite RAS |

3. AUTONOMO A PARTITA IVA

Inquadramento **obbligatorio** quando lo svolgimento dell'attività sportiva costituisce l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.

- | | |
|--|--|
| Contributi | <ul style="list-style-type: none">➔ gestione separata Inps (pari a circa il 25% del compenso sportivo; facoltativamente fino al 2027 può essere ridotto al 12,5% con effetti conseguenti sull'anzianità contributiva; pari al 24% se già iscritti ad altra cassa previdenziale);➔ dovuti solo per la parte che eccede € 5.000 annui (anche nella somma di più committenti);➔ a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi; |
| Inail | <ul style="list-style-type: none">➔ Obbligo assicurativo (9/1000 su imponibile)➔ A carico del collaboratore |
| Irpef e addizionali/Imposta sostitutiva | <ul style="list-style-type: none">➔ compensi esenti fino a € 15.000 annui. Si pagheranno le imposte solo sulla parte eccedente in sede di dichiarazione dei redditi |

Obbligo emissione fattura e tenuta contabilità

4. VOLONTARI

Tra le novità segnaliamo anche la possibilità di rimborsare le spese analitiche (per i soli incarichi fuori Comune) dei volontari, che potranno partecipare solo a titolo gratuito, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di € 150,00 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in analogia con quanto disposto per i volontari del terzo settore.

Suggeriamo di istituire un registro interno in cui indicare tutti i volontari (anche mediante un semplice foglio excel).

E'al vaglio delle considerazioni del Ministero se estendere o meno l'obbligo assicurativo Inail anche in capo a tali soggetti.

E' obbligatorio altresì assicurarli per responsabilità civile verso terzi.

5. COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Quanto ai collaboratori c.d. amministrativo-gestionali (coloro che svolgono attività di segreteria e/o amministrativa), permane la forma della collaborazione coordinata e continuativa, in alternativa al lavoro subordinato, con obbligo di Unilav (comunicazione telematica al centro per l'impiego), cedolino con libro unico, assicurazione Inail, obbligo di trasmissione dell'Uniemens e, anche per loro **(novità)**:

- | | |
|----------------------------|---|
| Contributi | <ul style="list-style-type: none">➔ gestione separata Inps (pari a circa il 25% del compenso sportivo; facoltativamente fino al 2027 può essere ridotto al 12,5% con effetti conseguenti sull'anzianità contributiva; pari al 24% se già iscritti ad altra cassa previdenziale);➔ dovuti solo per la parte che eccede € 5.000 annui (anche nella somma di più committenti);➔ 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente, trattenuti dal cedolino paga o conteggiati tramite RAS; |
| Inail | <ul style="list-style-type: none">➔ Obbligo assicurativo (8,55/1000) |
| Irpef e addizionali | <ul style="list-style-type: none">➔ compensi esenti fino a € 15.000 annui. Si pagheranno le imposte solo sulla parte eccedente➔ a carico del collaboratore, trattenute dal cedolino paga o conteggiate tramite RAS |

4. **Obblighi sicurezza nei luoghi di lavoro**

Si suggerisce vivamente di interpellare lo Studio che Vi segue in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per valutare la necessità di eventuali nuovi o diversi adempimenti.

Intanto anticipiamo che non sono dovuti, per ora, la sorveglianza sanitaria e l'adeguamento del DVR relativamente ai collaboratori che percepiscono un compenso annuo inferiore a € 5.000.

5. **Varie e conclusioni**

Ricordiamo, in questa sede, che tutti coloro che operano a contatto con **minorenni** (esempio: preparatore atletico, insegnante di tennis, ecc.) devono produrre il certificato del casellario giudiziale (per provare che non ci sono precedenti penali o pendenze nell'ambito della pedofilia).

Sono previste sanzioni per le società e associazioni che non reperiscono quanto sopra da ciascuno dei loro collaboratori.

Non è ammesso ricorrere al **lavoro occasionale (ex voucher)** né al **contratto di prestazione occasionale di lavoro autonomo** (perché si presume la continuità).

Quanto a coloro che si trovano già alle dipendenze di una **Pubblica Amministrazione**, è stata introdotta una nuova regola di “silenzio- assenso”: il candidato lavoratore sportivo deve chiedere al proprio dirigente il nulla osta. Se il dirigente presta il consenso, si può iniziare con l’attività sportiva, se, entro trenta giorni, non presta il consenso o nulla dice, il candidato potrà svolgere solo attività di volontariato.

Rimangono da definire numerosi aspetti.

Si è costretti ad attendere i Decreti attuativi e a sperare in alcune semplificazioni e chiare delucidazioni da parte degli Enti preposti.

Nel frattempo suggeriamo di capire da subito a quale categoria potrebbe appartenere ogni lavoratore sportivo comunque impiegato dal 01/01/2023 o da qui in avanti e di fare le eventuali richieste ai dirigenti scolastici per coloro che sono insegnanti o altri lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Riteniamo che sia consigliabile, ma non necessario, sospendere eventuali pagamenti dal 01.07 visto che rimangono molti aspetti da chiarire e che sembra si potrà procedere con tutti i nuovi adempimenti entro il 31 ottobre, anche con effetto retroattivo.